

DIRITTOdi **MORENA COCCI****Accertamento induttivo: no agli elementi non considerati**

Se il Fisco prende in considerazione alcuni elementi contabili e ne trascurava degli altri, questo gli preclude la possibilità di ritornare sulla scelta: è quanto previsto dalla C.T.P. di Mantova (sentenza n. 14/1/2021).

Il Fisco, in sede di accertamento induttivo, **può prendere in considerazione e contestare alcuni elementi a discapito di altri**, ma è una facoltà che poi gli **preclude di tornare sulla scelta effettuata**, modificandola in base a nuove valutazioni emerse dalla documentazione prodotta successivamente dallo stesso contribuente: è quanto previsto dalla C.T.P. di Mantova, con la sentenza n. 14/01/2021.

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento **per l'anno di imposta 2015** con cui **rideterminava induttivamente il reddito d'impresa** in base all'art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973. Tale metodo deriva dal fatto che vi era stata una mancata produzione di documenti da parte del contribuente in sede di contraddittorio. L'Agenzia aveva riscontrato una **discordanza tra la dichiarazione Iva presentata e lo spesometro**, pertanto aveva ripreso a tassazione i costi sostenuti e ritenuti indeducibili per un'entità derivante dalla differenza tra quello che emergeva nel quadro VF del modello Iva e il dato dello spesometro. L'accertamento veniva impugnato dal contribuente in primo grado e la C.T.P. lo accoglieva.

In seguito, l'Agenzia **inviava un nuovo invito al contraddittorio** di cui all'art. 5-ter D.Lgs. 218/1997, con il quale accertava nuovi imponibili **per l'anno 2015** ritenendo alcune fatture emesse e ricevute inesistenti. In merito a questo ulteriore avviso, il contribuente presentava altro ricorso sostenendo sia l'illegittimità della pretesa, sia la violazione dell'art. 43 D.P.R. 600/1973 che prevede che l'accertamento possa essere integrato o modificato in aumento mediante la notifica di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nell'avviso devono essere **specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti** o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte. Nel caso esaminato sono in verità **elementi già esistenti nel primo avviso ma completamente trascurati** dallo stesso Ufficio, anche se li aveva indicati come elementi nuovi, pensando così di legittimare l'invio del secondo accertamento considerandolo come integrativo.

Tuttavia, i giudici non sono dello stesso avviso in quanto **l'accertamento integrativo, per essere tale, deve portare risultati che sicuramente non sarebbero potuti emergere in alcun modo nel primo avviso** perché non ancora in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Sempre nel caso in esame, ciò che è emerso nel secondo avviso doveva già essere inserito nel primo in quanto erano tutti elementi già esistenti sin dall'inizio. Per tutto quanto sopra, l'operato dell'Agenzia è sembrato solo una **reiterazione del primo accertamento non svolto in maniera completa ed esatta**, pertanto la Commissione tributaria di Mantova accoglieva il ricorso del ricorrente stabilendo l'annullamento dell'avviso di accertamento.